

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

Presidenza del Presidente FRANZA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046-B), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Rinvio della discussione)

PRESIDENTE ..... Pag. 1, 2  
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione ... 2  
GIACCHÈ (PCI) ..... 2

«Modifica della legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito» (1718), d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE ..... 2, 4, 5 e *passim*  
BOLDRINI (PCI) ..... 5, 7

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate».

FALLUCCHI (DC), f.f. relatore alla Commissione ..... Pag. 2, 6, 7  
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa . . . 5, 7  
ORIANA (DC) ..... 5, 7

*I lavori hanno inizio alle ore 11,10.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di completamento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046-B), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini Vito, Zamberletti, Perrone, Alberini, Cerquetti, Stegagnini, Ruffini, Baracetti, Corvisieri, Fagni, Gatti, Guer-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

rini, Martellotti, Minucci, Palmieri, Spataro, Zanini, Astori, Bonetti, Caccia, Cristofori, D'Acquisto, Lo Bello, Meleleo, Micheli, Santuz, Savio, Segni e Zoppi, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico agli onorevoli colleghi che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso oggi parere favorevole sul provvedimento informo altresì, per quanto riguarda la Commissione bilancio, che l'apposita Sottocommissione ne ha rimesso la trattazione alla sede plenaria.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo il rinvio dell'esame del disegno di legge in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, in quanto esso può risultare vincolante per il prosieguo dei nostri lavori.

GIACCHÈ. So che su questo punto già vi è stata una discussione; io non ero presente e pertanto non vorrei riaprire una polemica, ma da un punto di vista esclusivamente pratico ritengo si potrebbe stamani procedere alla relazione e quindi rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta. In tal modo, ci troveremmo con una parte di lavoro già svolto e, qualora il parere della 5<sup>a</sup> Commissione pervenisse in tempo utile, potremmo approvare definitivamente il disegno di legge forse già martedì prossimo.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Poichè l'approvazione della maggior parte degli articoli è subordinata al parere della Commissione bilancio, ritengo necessario rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge in attesa dell'emissione di tale parere.

PRESIDENTE. Aderendo alla proposta del relatore, poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**«Modifica della legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito» (1718), d'iniziativa dei deputati Az-**

zaro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica della legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito», d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 17 aprile il senatore Buffoni ha riferito alla Commissione; nella stessa seduta si è svolta altresì la discussione generale, che ora, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa.

Stante l'assenza per motivi di salute del relatore Buffoni, prego il senatore Fallucchi di assumere in sua vece le funzioni di relatore e lo invito a riassumere brevemente i termini della questione.

FALLUCCHI, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame concerne una modifica della legge 1° marzo 1965, n. 121, relativa al reclutamento dei musicanti delle bande dell'Esercito, dei Carabinieri e dell'Aeronautica. Il disegno di legge, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, recita: «I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 sono reclutati in base agli articoli 14 e seguenti». Ricordo che l'articolo 24 riguarda la banda dell'Esercito ed il suo primo comma stabilisce il numero dei componenti di tale banda in 102, senza nulla dire però sulle modalità di reclutamento. La modifica, o meglio l'aggiunta proposta dal disegno di legge in esame, consente di effettuare il reclutamento mediante concorsi indetti per le singole categorie strumentali, ossia «in base agli articoli 14 e seguenti». Ebbene, al riguardo, vorrei far notare che il reclutamento dei musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate».

è attualmente disciplinato dagli articoli 62 e 63 della legge n. 212 del 1983. L'articolo 62, al primo comma, dispone che i musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono reclutati allo stesso modo degli altri sottufficiali e quindi rimanda ai precedenti articoli 4 e 7. Il secondo comma dello stesso articolo prevede però la facoltà per l'Aeronautica militare di effettuare il reclutamento dei musicanti secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge n. 121, quella cioè che il disegno di legge al nostro esame intende modificare. Il terzo comma mantiene per l'Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza il reclutamento mediante concorso, cioè secondo il disposto degli articoli 14, 16 e 17 della legge n. 121 per i primi e degli articoli 3 e 4 della legge n. 882 del 1965 per i secondi. Il quarto comma, infine, allinea la progressione di carriera fino al grado di sergente maggiore dei musicanti dell'Aeronautica militare a quella dei musicanti delle altre Forze armate.

Pertanto, mentre l'articolo 15 della legge n. 121 prevede che ci siano tipi diversi di concorso per i vari strumenti e che ad ogni tipo di concorso sia connesso un grado (se faccio il concorso per primo flauto, divento concorrente per la nomina a sergente), con l'articolo 62 della legge n. 212 che ha abrogato questo articolo 15 tutto ciò viene a decadere.

Inoltre, l'articolo 63 della legge n. 212 del 1983 dispone al primo comma l'applicazione ai musicanti di tutte le Forze armate di uguali norme in materia di avanzamento, limiti d'età e cessazione dal servizio permanente. In definitiva, quindi, il disegno di legge al nostro esame si pone in conflitto con gli articoli 62 e 63 della legge n. 212. La legge del 1983 detta norme a carattere interforze per il reclutamento e l'avanzamento dei musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: dà la facoltà di attuazione del reclutamento anche mediante concorsi, mantenendo valida una certa tabella che è annessa alla legge n. 121; mantiene invece, per l'Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza l'obbligo del concorso, a differenza delle altre Forze armate per le quali è prevista la facoltà del concorso.

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che potrebbe comportare ulteriori

scompensi nel reclutamento dei musicanti. Poichè mi risulta che nè l'Esercito, nè la Marina, che hanno attualmente forme di reclutamento diverse, hanno obiezioni particolari al riguardo, sottopongo alla Commissione alcuni emendamenti la cui finalità è quella di avere il duplice regime di reclutamento per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, cioè sia attraverso i normali canali di reclutamento, che mediante i concorsi. In tal modo avremmo per le tre Forze armate, con esclusione quindi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che manterrebbero un unico regime, il duplice regime di reclutamento. A seconda del tipo di strumento di cui esse necessitano, potrà essere attuato sia il concorso che il reclutamento attraverso i normali canali. Le mie proposte incidono sulla legge n. 121 del 1965 e sulla legge n. 212 del 1983. Se i colleghi hanno avuto occasione di prenderli in esame, si saranno accorti che propongo di procedere alla modifica del disegno di legge preventuoci dalla Camera con taluni emendamenti globali, che potrebbero chiudere definitivamente la problematica di una materia piuttosto importante che riguarda l'efficienza delle bande musicali.

Con il primo emendamento, propongo di sostituire interamente il testo dell'articolo che ci è pervenuto dalla Camera che tendeva ad inserire, dopo l'articolo 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, il seguente articolo 26-bis: «I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 sono reclutati in base agli articoli 14 e seguenti». Poichè gli articoli 15, 18 e 21 sono abrogati dalla legge n. 212, ho proposto di sostituire questo testo con il seguente: «I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17», come è scritto per l'Aeronautica e per i carabinieri nell'articolo 62 della legge n. 212.

Inoltre propongo di aggiungere un articolo 1-bis. Al primo punto di questo nuovo articolo è prevista la sostituzione del comma 2 dell'articolo 62 della legge n. 212, che dava la facoltà all'Aeronautica di effettuare il reclutamento dei musicanti mediante concorso, in modo da estendere questa facoltà an-

che all'Esercito e alla Marina. In pratica si tratta di cancellare dall'attuale secondo comma dell'articolo 62 le parole «per l'Aeronautica militare», per cui esso verrebbe a suonare così: «I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge».

Estendendo questa facoltà all'Esercito e alla Marina militare, occorre cambiare il quarto comma dell'articolo 62 della legge n. 212 che era riferito solo all'Aeronautica e indicava la progressione di carriera degli avieri musicanti. Il testo proposto è il seguente: «I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi;

sergente: due anni e sei mesi».

Sottopongo all'attenzione dei colleghi il punto 3 di questo emendamento, con il quale propongo di aggiungere all'articolo 62 della legge n. 212 un quinto comma, per precisare che gli avanzamenti da sergente a maresciallo maggiore sono ad anzianità, perchè non è pensabile che i musicanti debbano, per le successive promozioni, frequentare i corsi, espletare compiti di comandanti di plotone, conseguire specializzazioni. È chiaro che l'unica specializzazione che può fare un musicante è quella relativa all'uso del proprio strumento. Ecco il testo del nuovo comma: «I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla

presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P)». Su quest'ultimo riferimento desidererei avere il parere dei colleghi, perchè in effetti non ne sono del tutto convinto. Personalmente sono del parere che questi corsi debbano essere seguiti, comunque non intendo assumere delle posizioni precise in merito; ritengo solo che è bene specificare se bisogna prescindere o meno dal superamento del corso di istruzione generale e del corso di perfezionamento.

Infine, in conseguenza degli emendamenti da me presentati, è opportuno modificare il titolo del disegno di legge n. 1718.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, di cui do lettura:

#### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. — I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 sono reclutati in base agli articoli 14 e seguenti».

Il relatore ha presentato alcuni emendamenti.

Il primo, sostitutivo dell'intero articolo, è il seguente:

«1. Dopo l'articolo 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. — I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo 1-bis:

1. Il comma secondo dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostitutivo dal seguente:

«I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge».

2. Il comma quarto dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi;

sergente: due anni e sei mesi».

3. All'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto in fine il seguente comma:

«I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P)».

Il terzo emendamento è conseguenza dei primi due e tende a modificare il titolo del disegno di legge come segue: «Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate».

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, ritengo che le proposte di modifica presentate dal senatore Fallucchi siano certamente migliorative del testo originario, perchè affrontano il problema in maniera più organica. Inoltre, tali emendamenti sono più razionali anche rispetto alla proposta del Governo, che tendeva ad estendere al reclutamento ed all'avanzamento dei sottuf-

ficiali musicanti dell'Esercito e della Marina le norme di cui ai commi secondo e quarto dell'articolo 62 della legge n. 212 del 1983, riguardanti i sottufficiali musicanti dell'Aeronautica.

Per questi motivi il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Fallucchi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ORIANA. Durante la discussione del 17 aprile scorso era sorto non tanto il sospetto quanto il convincimento che modificare la legge n. 121 significava modificare necessariamente anche la legge n. 212. Tanto è vero che in quella riunione il Governo aveva proposto un emendamento tendente a modificare la n. 212. Poi, però, ci si è accorti che quella proposta di modifica peccava di incoerenza. Le modifiche della legge n. 121 sono necessarie per uniformare il reclutamento del personale delle tre Forze armate, lasciando nel contempo la possibilità, se ritenuto opportuno, di reclutare il personale di leva. Gli emendamenti presentati dal senatore Fallucchi dissipano i dubbi che avevamo espresso nella scorsa riunione e sono conformi al nostro orientamento. Per queste ragioni il mio Gruppo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Fallucchi, relativo alla opportunità o meno di rendere obbligatoria la frequentazione dei corsi IGP e P, devo dire che per tradizione si è sempre cercato di uniformare anche quella che è la preparazione culturale di base dei militari. Quindi, se dovessi esprimere un parere su questo punto, lo esprimerei in senso favorevole alla proposta del senatore Fallucchi, perchè anche il personale delle bande musicali deve avere un minimo di formazione culturale, che sarà poi importante anche per il passaggio al corso specialistico.

BOLDRINI. Non so se con questi emendamenti vi sia un effettivo potenziamento delle bande militari. Faccio questa affermazione perchè nel nostro paese le bande militari non rivestono grande importanza sia dal

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

punto di vista culturale che sociale, basta dare un'occhiata ai programmi e al numero delle bande per rendersi conto di questa situazione. Se questo provvedimento ha lo scopo di potenziare tali strutture, la proposta è positiva, anche perchè si darà la possibilità di accesso a studiosi ed esperti di musica, che rappresentano un patrimonio culturale importante per il nostro paese.

Per quanto riguarda il superamento dei corsi di istruzione generale e perfezionamento in tema di avanzamento dei sottufficiali musicanti, ritengo che un minimo di formazione culturale comune con gli altri sottufficiali delle Forze armate sia necessario.

FALLUCCHI, *f.f. relatore alla Commissione*. Infatti, senatore Boldrini, i miei emendamenti vanno in questo senso. Poichè l'articolo 14 della legge 121 consente il reclutamento dei ragazzi dai 18 a 24 anni anche attraverso i normali concorsi, ciò potrebbe dare la possibilità di reclutare elementi che diano maggiore prestigio alle bande musicali.

Ribadisco infine - in perfetta sintonia con quanto rilevato anche dai senatori Oriana e Boldrini - l'utilità della partecipazione ai corsi di istruzione generale e di perfezionamento per i sottufficiali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fallucchi sostitutivo dell'intero articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-*bis*. — I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo, di cui torno a dare lettura:

Art. 1-*bis*.

1. Il comma secondo dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge».

2. Il comma quarto dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi;

sergente: due anni e sei mesi».

3. All'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto in fine il seguente comma:

«I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P)».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

FALLUCCHI, *f.f. relatore alla Commissione*. Non credo sia necessario aggiungere altro a quanto precedentemente detto.

ORIANA. Per i motivi espressi nel mio precedente intervento, mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

BOLDRINI. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Fallucchi.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-*bis*, proposto dal relatore.

**È approvato.**

Ricordo che il senatore Fallucchi ha proposto di sostituire, in conseguenza dell'appro-

vazione degli emendamenti da lui presentati, il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,00.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO